

Nota in merito alle Ordinanze del Ministero della Salute di Ferragosto

17 agosto 2020 – versione 1.0

1. PREMESSA

Nei giorni a cavallo di Ferragosto, nello specifico il 12 agosto ed il 16 agosto, il Ministro della Salute è intervenuto con due Ordinanze relative alla gestione dell’Emergenza CoronaVirus in Italia, a fronte dell’incremento dei soggetti positivi.

2. ORDINANZA 12 AGOSTO – RIENTRO DALL’ESTERO

A coloro i quali, nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o transitato in **CROAZIA, GRECIA, MALTA o SPAGNA** si applicano le seguenti misure:

- a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
- c) Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

L’Ordinanza, inoltre, aggiunge la **COLOMBIA** tra gli Stati per cui è fatto divieto di ingresso in Italia.

3. ORDINANZA 16 AGOSTO – UTILIZZO MASCHERINE

Dal **17 agosto** è obbligatorio:

- a) dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- b) sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.

Le Regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini più restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).

Torino, 17 agosto

Team Tharsos Srl